



commercialisti

Studio Rusconi
Commercialisti

Via Giotto, 3
20145 Milano

Tel.: +39 02 48010081
Web: www.studiorusconicommercialisti.it

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Start up e PMI Innovative - Novità 2025

(Fonte: EUTEKNE)

Gentile Cliente,

la Legge annuale sulla Concorrenza (Legge 193/2024) e la c.d. Legge Startup (Legge 162/2024) hanno introdotto alcune novità in tema di qualificazione delle Start up Innovative e di detrazione per investimenti in Start up e PMI innovative.

Con la presente circolare si intende illustrare le modifiche introdotte e le attuali previsioni sul tema.

Definizione di Start up innovativa

La definizione di Start up innovativa è stata aggiornata con la Legge 193/2024 al fine di allinearsi con la direttiva europea.

Secondo la nuova normativa, per essere qualificata come tale, la Start up innovativa deve:

- essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) secondo quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE, ovvero deve rilevare un fatturato annuale inferiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro (**nuovo requisito**);
- avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente volto allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- sono escluse Società aventi attività prevalenti di consulenza. Pertanto le Start up che operano principalmente come agenzie o forniscono servizi di consulenza non rientrano più nella categoria delle Start up Innovative (**nuovo requisito**);
- investire in ricerca e sviluppo destinando almeno il 15% del fatturato o dei costi operativi annuali a progetti innovativi;
- dimostrare una componente tecnologica rilevante attraverso brevetti registrati, software sviluppati o team altamente qualificati.

Per essere riconosciuti come Start up innovativa i requisiti sopracitati sono cumulativi: devono

essere rispettati contemporaneamente, non alternativamente.

Permanenza della Start up Innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese

L'art. 28 co. 2 della L. 193/2024 inserisce il nuovo co. 2-bis all'art. 25 del DL 179/2012, disciplinante la permanenza dell'iscrizione delle start up innovative nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Si prevede, in particolare, la riduzione del periodo di iscrizione nella sezione speciale da 5 a 3 anni.

Al termine del triennio, tuttavia, la permanenza nella sezione speciale è consentita fino a 5 anni complessivi, decorrenti dalla data di iscrizione, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al co. 2 lett. h) n. 1 dell'art. 25 del D.L. 179/2012;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 158 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'art. 2425 c.c., o dell'occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale di almeno 50.000,00 euro attraverso l'ingresso di un investitore qualificato (come un business angel, un fondo, un incubatore, un acceleratore o tramite equity crowdfunding), senza che quest'ultimo superi la quota di minoranza. Inoltre, è necessario destinare almeno il 20% delle spese aziendali ad attività di ricerca e sviluppo come definite dal co. 2 lett. h) n. 1 dell'art. 25 del DL 179/2012.
- ottenimento di almeno un brevetto.

Infine il nuovo co. 2-ter dell'art. 25 del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 28 co. 2 della L. 193/2024, prevede che il quinquennio di iscrizione della start up innovativa nella sezione speciale possa essere esteso per ulteriori periodi di due anni, fino ad un massimo di 4 anni in totale, nel caso in cui soddisfano i requisiti per la fase di scale up (Fase di crescita accelerata), ovvero che alternativamente intervenga:

- un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a un milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'art. 2425 c.c., superiore al 100% annuo.

Regime transitorio

L'art. 29 della L. 193/2024 introduce una disciplina transitoria da applicare alle start up innovative che, alla data del 18.12.2024, erano già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Si prevede, in particolare, il diritto delle start up innovative già iscritte in tale sezione di rimanervi oltre il terzo anno, a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2-bis del DL 179/2012 avvenga:

- o entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno, se la start up è iscritta da più di 18 mesi;
- o entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno, se la start up è iscritta da meno di 18 mesi.

Resta ferma, peraltro, la possibilità, per le start up che abbiano perso i requisiti di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, di iscriversi, in presenza dei relativi presupposti, nella sezione speciale del Registro riservata alle PMI innovative di cui all'art. 4 co. 2 del DL 3/2015.

Detrazione IRPEF per investimenti in Start up innovative

Con riferimento alle agevolazioni per gli investimenti in Start up innovative effettuate da persone fisiche direttamente o tramite organismi di investimento collettivo, è stato previsto che:

- la detrazione IRPEF "ordinaria" del 30% (fino all'investimento massimo di un milione di euro), ai sensi dell'art. 29 del DL 179/2012, è concessa per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- la detrazione in regime "de minimis" ai sensi dell'art. 29-bis del DL 179/2012 è incrementata dal 50% al 65% dall'1.1.2025, applicandosi alle sole start up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Il regime "de minimis" prevede per la Start up Innovativa un massimale di agevolazione pari a 300.000,00 euro nell'arco di tre anni, inoltre per accedere a tale regime sono previsti specifici adempimenti in capo alla Start up innovativa.

Per l'investitore persona fisica invece l'importo massimo dell'investimento agevolabile è di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta, corrispondente a una detrazione massima di 65.000 euro annui.

Deduzione IRES per investimenti in Start up innovative

L'articolo 29 del D.L. n. 179/2012 prevede che le imprese soggette all'IRES che investono in startup innovative possono beneficiare di una deduzione fiscale pari al 30% dell'importo investito mediante conferimenti in denaro effettuati in sede di aumento di capitale sociale della Start up innovativa, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni.

Il limite massimo della spesa deducibile è pari a 1.800.000,00 euro per periodo d'imposta, corrispondente a una deduzione massima di 540.000 euro annui.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, in caso contrario, si perde il beneficio e l'importo dedotto deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali.

Disapplicazione della detrazione IRPEF e della deduzione IRES per investimenti in Start up innovative

Tali agevolazioni non si applicano se:

- l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
- il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile;
- in caso di cessione anticipata, l'investitore perde il beneficio fiscale ed è obbligato a restituire l'importo detratto con interessi legali.

Credito d'imposta per incubatori e acceleratori

Gli incubatori certificati che investono direttamente o tramite Oicr in start up innovative potranno beneficiare di un credito d'imposta dell'8% sull'importo investito, fino a un massimo di 500.000,00 euro annui, a partire dal 2025, con l'obbligo di mantenere l'investimento per almeno tre anni.

Investimenti in PMI Innovative

L'art. 31 della L. 193/2024 ha previsto la scadenza al 31.12.2024 per la detrazione IRPEF al 50% prevista dall'art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015 per gli investimenti in PMI innovative in regime "de minimis".

Pertanto dal 2025, l'unica opzione disponibile sarà la detrazione "ordinaria" del 30%, con un limite massimo di 1.000.000 di euro annui per ciascun investitore.

Milano, 17/04/2025

STUDIO RUSCONI